

**CONVENZIONE PER L'USO TEMPORANEO DEL
TEATRO COMUNALE "MARIO SCARPETTA"**

Concessione a pagamento

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____, presso la Sede Municipale,

TRA

il Comune di Sala Consilina, C.F. 00502010655, legalmente rappresentato dal Dirigente/Responsabile dell'Area/Servizio _____, sig. _____, nato a _____ il _____, all'uopo autorizzato, domiciliato per la carica presso il Comune, alla via Giuseppe Mezzacapo 44 di Sala Consilina,

E

il richiedente, sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____, per proprio conto/legale rappresentante del/la _____, con sede legale a _____ in via _____ n. _____, (C.F./P.Iva _____), domiciliato per la carico presso _____, a _____ via _____.

RICHIAMATO lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Associazione _____, in atti presso il Comune;
PREMESSO che l'Associazione _____ si propone di promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del _____, nel rispetto degli obiettivi sociali a cui si ispira;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. _____ del _____, con la quale l'Amministrazione comunale, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Teatro comunale Mario Scarpetta di questa Città, ha stabilito di concedere temporaneamente in uso il Teatro comunale all'Associazione _____, nei modi e in base alle condizioni riportate nella presente convenzione;

TANTO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto della concessione)

1. Il Comune di Sala Consilina (da ora in poi Comune) concede temporaneamente in uso il Teatro comunale Mario Scarpetta, con sede in Sala Consilina presso il Polo Culturale Cappuccini, all'Associazione/Società _____, nei termini e alle condizioni di seguito descritte, che a mezzo

del suo legale rappresentante accetta integralmente, per il perseguimento degli obiettivi sociali e per realizzazione della manifestazione/spettacolo denominato _____
_____.

Art. 2 (Durata della concessione)

1. La concessione ha la durata di giorni _____ con decorrenza dal _____ e fino al giorno _____. È espressamente escluso il tacito rinnovo.

Art. 3 (Obblighi del concessionario)

1. Il richiedente (da ora in poi Concessionario) è tenuto a:

a) assumere, per il solo periodo di durata della presente concessione, la qualifica di organizzatore, produttore e titolare della manifestazione, nonché di custode dell'area concessa in uso temporaneamente, assumendone tutte le responsabilità correlate, civili e penali;

b) utilizzare, custodire e mantenere il bene immobile concesso in uso e la relativa dotazione con la massima cura e diligenza;

c) svolgere esclusivamente le attività, di cui al proprio programma, per le quali è stata richiesta la concessione in uso dell'immobile;

d) acquisire ed esibire autorizzazioni, licenze e permessi necessarie allo svolgimento della manifestazione medesima;

e) osservare scrupolosamente, ai fini della tutela dell'ordine pubblico, le prescrizioni impartite dalla competente Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo e, in particolare, le prescrizioni relative alla capienza e alle modalità di svolgimento della manifestazione, nonché rispettare tutte le normative in tema di sicurezza e di ordine pubblico;

f) garantire in loco, a proprie spese e cura, il servizio di emergenza-urgenza ed altri servizi aggiuntivi, se necessari, anche mediante accordi o convenzioni con enti ed organizzazioni in possesso di specifici requisiti;

g) osservare il piano per la gestione delle emergenze relativo al Teatro comunale, rispetto al quale è tenuto ad individuare e comunicare al responsabile del procedimento le generalità del responsabile per la sicurezza e del responsabile della manifestazione, competenti per il solo periodo di durata della concessione;

h) non effettuare in proprio o per mezzo di terzi qualsiasi intervento o lavoro che modifichi la struttura e l'organizzazione dei locali e delle attrezzature esistenti se prima non avrà ottenuto autorizzazioni e consensi scritti dal Comune;

i) non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali e le attrezzature e, in ogni caso, a rimettere nello stato originario quanto sia stato danneggiato con tempestiva urgenza o eventualmente a provvedere alla sostituzione dei materiali non riparabili;

j) non consentire la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande all'interno della sala del Teatro.

2. Il Concessionario dichiara di aver ispezionato l'immobile oggetto della presente convenzione e di averlo ritenuto idoneo per la propria attività, manlevando il Comune da ogni responsabilità che dovesse conseguire a seguito di danni a persone e/a cose.

3. Il Concessionario, limitatamente al periodo di utilizzo dell'immobile, risponde direttamente, civilmente e penalmente, di danni alle persone e cose comunque arrecati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa a carico del Comune, che si riserva la facoltà di chiedere la produzione di specifica polizza assicurativa.

4. Al termine del periodo di utilizzo dell'immobile è redatto apposito verbale di riconsegna nel quale le parti dichiarano che l'immobile e la strumentazione è in buono stato di conservazione e che non presenta alcun danno. La sottoscrizione del verbale da parte del Concessionario e dell'incarico del Comune è condizione per lo svincolo della cauzione prestata.

Art. 4 (Tariffa)

1. La tariffa per la concessione d'uso del Teatro per il periodo considerato, come riportato all'art.2 della presente convenzione, è pari a € _____, comprensiva delle spese tecniche (compenso, al lordo delle ritenute di legge, al tecnico responsabile di fiducia dell'Ente per la gestione tecnica, impiego, assistenza e controllo della strumentazione audio e luci del Teatro) e delle spese per la pulizia finale dell'immobile.

2. La tariffa per la concessione d'uso del Teatro per il periodo considerato comprende altresì l'uso delle attrezzature e degli impianti in dotazione al Teatro, per il cui impiego è incaricato il tecnico di fiducia del Comune, che potrà essere affiancato da tecnici di fiducia del Concessionario.

3. Non sono comprese nella tariffa di cui al punto 1 del presente articolo le spese, che restano a totale carico del Concessionario, per eventuali servizi aggiuntivi (biglietteria, guardaroba, maschere, vigilanza interna ed esterna al Teatro, servizio parcheggio, ecc.) che il Concessionario medesimo potrà richiedere a soggetti esterni all'Amministrazione, competenti in materia, sulla base di specifiche esigenze e a seconda della tipologia di attività programmata (se aperta al pubblico, a pagamento, se solo prove, ecc.).

Art. 5 (Obblighi del Comune)

1. Il Comune garantisce:

a) che la struttura sia a norma di Legge e funzionale alle finalità per le quali viene concessa;

b) la presenza di un Piano generale per la gestione delle emergenze;

c) la presenza di una cassetta di pronto soccorso munita di tutto il materiale sanitario necessario per i primi interventi di soccorso;

d) la presenza del materiale e delle attrezzature necessarie alla sicurezza dei luoghi, tra cui gli estintori e gli altri dispositivi previsti dal piano per l'emergenza;

e) la presenza di adeguato personale che assicurerà l'apertura e la chiusura, negli orari stabiliti, del Teatro.

2. Il Comune assicura la presenza in loco, sia durante lo svolgimento delle prove che della manifestazione finale, di proprio personale con funzione esclusiva di alta vigilanza esterna, in ordine all'assolvimento, da parte del Concessionario, degli obblighi assunti con la presente convenzione.

3. L'uso dell'immobile avrà inizio previa verifica, da parte del responsabile del procedimento, dell'avvenuto pagamento della tariffa, di cui all'art.4 della presente convenzione, dell'acquisizione da parte del Concessionario di tutte le autorizzazioni, le licenze e permessi di cui alla presente concessione, nonché previa verifica della costituzione della cauzione, della stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile, e con l'acquisizione, agli atti del procedimento, di tutta la predetta documentazione in formato elettronico.

Art. 6 (Responsabilità del concessionario)

1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità:

a) in relazione a qualsiasi fatto che possa avvenire nell'immobile assegnato;

b) per danni a persone e/o cose, di soci e a terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo in cui vengono concessi.

Art. 7 (Verifiche e controlli)

1. Il Comune si riserva la facoltà di verificare, in qualunque momento, il rispetto degli elementi di disciplina definiti nel presente atto, anche mediante controlli specifici e continui.

Art. 8 (Decadenza, ritiro e revoca della concessione)

1. È ammessa la risoluzione anticipata della presente convenzione, per accordo tra le parti, o per iniziativa unilaterale, nel caso di impossibilità al raggiungimento degli obiettivi e/o delle finalità stabiliti nelle presenti clausole.

2. Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, il Concessionario potrà consentire l'uso anche parziale dei locali a terzi non autorizzati sotto pena l'immediata decadenza della concessione.

3. L'accertamento di reiterate violazioni delle normative, nonché del mancato utilizzo ingiustificato, anche parziale, degli spazi concessi, determina la facoltà per il Comune di ritirare la presente concessione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intenda promuovere.

4. In caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla presente concessione, verrà disposto l'immediato ritiro della concessione con semplice comunicazione scritta.

5. A fronte di rilevanti ed inderogabili esigenze di pubblico interesse o per sopravvenute norme di Legge, il Comune può, con provvedimento motivato, revocare la presente concessione, dandone adeguato preavviso al Concessionario e senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per esso.

Art. 9 (Indennizzo)

1. Nessun indennizzo o compenso, per qualsiasi titolo o ragione, spetterà al Concessionario per il mancato rinnovo e/o per la revoca anticipata della concessione.

Art. 10 (Registrazione, imposte e tasse)

1. La presente convenzione, stipulata in duplice originale mediante scrittura privata non autenticata, sarà sottoposta a registrazione in caso d'suo. In tale evenienza le spese di registrazione saranno a carico di chi ne chiede la registrazione.

2. Saranno a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse derivanti, a norma di legge, dalla presente convenzione.

Art. 11 (Disposizioni finali e di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione, si farà riferimento alle disposizioni di legge, ai regolamenti e alle deliberazioni comunali vigenti in quanto applicabili e compatibili con la materia trattata.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il richiedente (Concessionario)

Per il Comune di Sala Consilina

()

()

Il sottoscritto, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione/Società _____

_____ dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti, in particolare gli articoli:

3 – (Obblighi del concessionario);

4 – (Tariffa);

6 – (Responsabilità del concessionario);

8 – (Decadenza, ritiro e revoca della concessione);

9 – (Indennizzo);

10 – (Registrazione, imposte e tasse).

Sala Consilina, _____

Il Legale Rappresentante dell'Associazione/Società _____

Firma